



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi
Ufficio 15° - Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e
scommesse ippiche a totalizzatore

Roma, 18 giugno 2008

*Ai Concessionari per la raccolta a
distanza dei giochi pubblici*

Prot. 2008/ 23925 /Giochi/SCO - All.

OGGETTO: Disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007 -

1. Premessa

Con la presente vengono fornite le indicazioni ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 2007 (decreto, nel seguito), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2007, n. 256, e disponibile sul sito dell'Amministrazione www.aams.it.

2. Soggetti ammessi

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro è inoltrata dai soggetti assegnatari di concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono del diritto di attivazione della rete di gioco sportivo o ippico a distanza, e che abbiano effettuato con esito positivo le verifiche tecnico-funzionali previste dalle convenzioni di concessione.

3. Procedura di autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione, il concessionario in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, deve presentare apposita istanza di:

- autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità, corredata dal progetto di piattaforma di gioco;
- autorizzazione per ciascun gioco di abilità che intende esercitare, corredata dal relativo progetto.

3.1 Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità - piattaforma di gioco

3.1.1. Istanza di autorizzazione

L'istanza è compilata utilizzando un'apposita funzione disponibile nell'area riservata del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione "giochi di abilità" del medesimo sito.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la stampa dell'istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153 Roma – corredata dalla seguente documentazione:

- progetto della piattaforma, previsto all'articolo 2 del decreto;
- credenziali provvisorie per consentire ad AAMS l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco, così come previsto dall'articolo 15, comma 2 del decreto.

Il concessionario ha facoltà di allegare, in copia autentica, eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite per la piattaforma (o componenti della stessa) di cui richiede l'autorizzazione.

Le linee guida per la predisposizione del progetto della piattaforma di gioco sono riportate nell'allegato A della presente circolare.

In particolare, il progetto da inoltrare ad AAMS deve illustrare, con adeguato dettaglio, la conformità della piattaforma di gioco a quanto previsto all'articolo 3 del decreto, nonché le misure tecniche per la geolocalizzazione¹ degli indirizzi IP dei singoli consumatori, al fine di impedire che i medesimi, ove operanti sul territorio italiano, accedano a siti internet gestiti dal soggetto titolare della concessione al di fuori dei limiti allo stesso consentiti in virtù dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati da AAMS.

I concessionari che aderiscono ad un circuito di gioco, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto, sono tenuti a presentare una specifica istanza di autorizzazione. Più precisamente:

- uno dei concessionari che intendono aderire al circuito, presenta l'istanza con le modalità già descritte nel presente paragrafo;
- AAMS, al termine della verifiche di cui al paragrafo 5, rilascia l'autorizzazione che indicherà il codice che identifica il circuito;
- il concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione comunica tale codice agli altri concessionari aderenti, ciascuno dei quali presenterà ad AAMS la propria istanza di autorizzazione con le medesime modalità sopra descritte.

Nel caso in cui il concessionario utilizzi la medesima piattaforma di gioco per entrambe le forme di attività (piattaforma indipendente e circuito), la piattaforma deve essere autorizzata sia per l'una che per l'altra attività. A tal fine, il concessionario è tenuto a presentare distinte istanze di autorizzazione.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta, anche in tempi successivi, quando il concessionario:

- intende utilizzare una ulteriore piattaforma che si affianca / sostituisce quella in precedenza autorizzata;

¹ **Misure tecniche per la geolocalizzazione:** sistemi informatici di rilevamento che, attraverso il confronto dell'indirizzo IP del soggetto richiedente l'accesso con gli indirizzi IP archiviati in banche dati continuamente aggiornate, consentono l'individuazione della provenienza geografica dei tentativi di accesso ad un determinato sito internet.

- modifica la piattaforma in precedenza autorizzata.

L'introduzione di modifiche di carattere non rilevante non comporta necessariamente la preventiva autorizzazione di AAMS. Il concessionario, in tal caso, è tenuto comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende apportare alla piattaforma in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto all'originale progetto.

3.1.2. Collegamento al sistema centralizzato di AAMS

Il concessionario può realizzare il collegamento tra la piattaforma di gioco ed il sistema centralizzato di AAMS per il tramite dei sistemi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2008, n. 129 (Protocolli di comunicazione da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio dei giochi di abilità a distanza).

Nell'istanza di autorizzazione, pertanto, il concessionario deve indicare, in alternativa, se intende:

- svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC nel seguito);
- avvalersi di un altro soggetto come FSC, già autorizzato da AAMS;
- svolgere la funzione di FSC in proprio e per conto di altri concessionari.

Il concessionario può avvalersi di diversi FSC per differenti piattaforme per le quali è autorizzato.

3.2 Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità – progetto di gioco.

3.2.1 Istanza di autorizzazione

L'istanza è compilata utilizzando un'apposita funzione disponibile nell'area riservata del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione "giochi di abilità" del medesimo sito.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la stampa dell'istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153 Roma – corredata dalla documentazione e dai relativi allegati di cui agli articoli 13 e 14 del decreto.

Le linee guida per la predisposizione del progetto di gioco sono riportate nell'allegato B della presente circolare.

L'introduzione di modifiche, apportate al gioco autorizzato dettate da esigenze di carattere commerciale, non comporta necessariamente la preventiva autorizzazione di AAMS.

Il concessionario è tenuto comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende apportare al singolo gioco in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto all'originale progetto.

AAMS si riserva la facoltà di verificare la conformità del gioco, rilasciando una eventuale nuova autorizzazione.

3.2.2. Precisazioni sullo svolgimento del gioco

Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di € 0,50, fino all'importo massimo di € 100,00. E' ammessa la possibilità riacquistare più volte un diritto di partecipazione (rebuy o add-on), fermo restando che la somma dei diritti di partecipazione complessivamente acquistati non può, in ogni caso, superare 100,00 €

Il concessionario può ritenere opportuno adottare, in relazione allo specifico gioco, diversi livelli di abilità per la partecipazione al gioco o prevedere che le sessioni possano svolgersi esclusivamente tra giocatori classificati come appartenenti al medesimo livello.

Sono consentite la istituzione di Jackpot, vale a dire importi aggiuntivi al montepremi, nonché la destinazione a montepremi di una somma minima garantita; in quest'ultimo caso, qualora la quota parte della raccolta stabilita come montepremi sia inferiore alla somma minima garantita, il montepremi deve essere integrato dal concessionario con proprie risorse. Non sono consentiti accantonamenti di quote percentuali di montepremi maturati nelle sessioni di gioco.

3.3 Conti di gioco

Per la gestione dei conti di gioco, si applicano le disposizioni del decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006.

Il concessionario che utilizza un proprio sistema di gestione dei conti di gioco, è tenuto a presentare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore- Via della luce 34-A/bis 00153 Roma), lo schema di contratto per l'approvazione prevista, qualora non abbia provveduto in precedenza.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga di un titolare del sistema dei conti di gioco, di cui al decreto del 21 marzo 2006, il collegamento tra il sistema del concessionario e quello del titolare di sistema deve garantire:

- la corretta autenticazione del consumatore, titolare del conto di gioco;
- la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i due sistemi;
- il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione telematica tra i due sistemi.

Il concessionario, inoltre, deve garantire:

- Il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici o telefonici utilizzati dai consumatori per la partecipazione al gioco;
- L'accettazione delle giocate esclusivamente se autorizzate dal titolare del sistema dei conti di gioco; a tal fine:
 - il concessionario comunica al titolare di sistema la richiesta effettuata dal consumatore;
 - il titolare di sistema verifica la sussistenza delle condizioni per l'accettazione della giocata, comunicando l'esito al concessionario.
- La corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell'acquisto del diritto di partecipazione; a tal fine il concessionario:
 - comunica ad AAMS la richiesta di acquisto del diritto ed ottiene da AAMS l'attribuzione del codice univoco²;
 - invia al titolare di sistema la conferma dell'acquisto ed il relativo codice univoco.
- La corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell'assegnazione della vincita; a tal fine il concessionario invia la disposizione di accredito della vincita al titolare di sistema, che conferma l'avvenuto accredito;

3.4. Soggetti che partecipano alla singola sessione di gioco

Partecipano al gioco, nella fase di sperimentazione dei giochi di abilità a distanza, di cui al decreto direttoriale 2008/14132 del 17 aprile 2008, i titolari di conto di gioco aperto presso il concessionario ovvero presso il titolare di sistema.

Nel caso di gioco offerto tramite circuito di gioco, la piattaforma deve garantire, inoltre, la partecipazione dei titolari di conto di gioco aperto presso i concessionari aderenti al circuito stesso ovvero presso gli eventuali "titolari di sistema" di cui ciascuno di essi si avvale.

4. Flussi informativi e protocollo di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS

Il collegamento tra il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema centralizzato di AAMS deve consentire lo scambio delle informazioni in tempo reale, secondo quanto prevede il protocollo di comunicazione approvato con decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008.

La piattaforma di gioco deve garantire la comunicazione al sistema centralizzato di AAMS³ delle seguenti informazioni:

- apertura di una sessione di gioco;
- piano dei premi;
- acquisto dei diritti di partecipazione;
- chiusura della sessione di gioco;

² Il codice univoco è il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato di AAMS all'atto della convalida.

³ Nel protocollo di comunicazione il sistema centralizzato di AAMS è definito come Sistema di convalida dei diritti di partecipazione

- lista dei vincitori;
- dati relativi all'accredito delle vincite ovvero dei rimborsi, contestualmente all'assegnazione delle vincite o dei rimborsi stessi, secondo quanto previsto dal decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006.

I flussi di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS e le relative sequenze di messaggi sono dettagliati nel protocollo di comunicazione.

Tenuto presente che il suddetto protocollo prevede un messaggio di apertura della sessione di gioco, che deve essere scambiato tra concessionario e sistema centralizzato di AAMS prima della trasmissione dei messaggi riguardanti i diritti di partecipazione acquistati dai consumatori, sono previste due distinte modalità per la gestione dei flussi informativi:

- Modalità 1

I messaggi di apertura della sessione e di acquisto dei diritti di partecipazione sono trasmessi in stretta sequenza, nella fase immediatamente precedente l'avvio effettivo del gioco;

- Modalità 2

Viene trasmesso inizialmente il messaggio di apertura della sessione di gioco. Le richieste di acquisto dei diritti di partecipazione vengono trasmesse contestualmente all'iscrizione al torneo/solitario da parte del consumatore, nel periodo che intercorre tra l'invio del messaggio di apertura della sessione e l'avvio effettivo del gioco. Nella fase immediatamente precedente l'avvio effettivo del gioco, il concessionario è tenuto a inviare un messaggio di convalida della sessione.

In merito ai suddetti flussi, si precisa, inoltre, che:

- A fronte della trasmissione della richiesta di acquisto del diritto di partecipazione, il sistema centralizzato di AAMS restituisce in risposta il codice univoco che convalida il diritto di partecipazione alla sessione di gioco; tale codice deve essere reso visibile al consumatore, così come previsto dall'articolo 8 del **decreto**, secondo modalità operative descritte dal concessionario nel progetto di piattaforma.
- Per i flussi in Modalità 2 la richiesta del diritto di partecipazione da parte del consumatore è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del **decreto**, una volta che sia stato inviato dal sistema del concessionario al sistema centralizzato di AAMS il messaggio di convalida della sessione di gioco.
- I dati relativi alla lista dei vincitori devono essere trasmessi al sistema centralizzato di AAMS per tutti i partecipanti alla sessione entro un termine massimo dalla chiusura della sessione; tale termine è proposto dal concessionario nel progetto di piattaforma ed approvato da AAMS. Nel caso di giochi offerti tramite circuito di gioco, è obbligo del concessionario che ha comunicato l'apertura della la sessione di gioco comunicare la suddetta lista ai concessionari aderenti al circuito stesso.

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità della comunicazione, infine, tutti i messaggi sono corredati di firma elettronica. Le specifiche per la generazione e la conservazione dei certificati da utilizzare saranno consegnate al momento dell'autorizzazione.

5. Verifiche

5.1 Verifiche di conformità del progetto della piattaforma

L'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui all'allegato A e del progetto della piattaforma di gioco ai requisiti previsti nell'articolo 3 del decreto;
- Prove tecniche di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, ai fini della verifica della conformità di tale colloquio al protocollo di comunicazione di cui al decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008;
- Prove delle funzionalità che il concessionario è tenuto a rendere disponibili ad AAMS ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto, utilizzando le credenziali provvisorie di cui al paragrafo 3.1.1.

5.2. Verifica di conformità del progetto di gioco

L'autorizzazione all'esercizio di ciascun gioco di abilità è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui all'allegato B e del progetto di gioco ai requisiti previsti negli articoli 13 e 14 del decreto;
- verifica della conformità del gioco al citato decreto, utilizzando gli strumenti di simulazione messi a disposizione dal concessionario.

5.3. Verifica tecnico-funzionale

Successivamente alla conclusione con esito positivo delle verifiche di cui ai paragrafi 5.1. e 5.2., per almeno un progetto di gioco, AAMS verifica il colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS di cui al decreto direttoriale 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto.

Per essere effettuare la verifica tecnico-funzionale, il concessionario è tenuto a fornire ad AAMS le credenziali di accesso e tutti gli strumenti idonei a consentire l'interazione con la piattaforma, effettuando una o più sessioni di gioco.

AAMS si riserva di ripetere il collaudo in presenza di modifiche significative alla piattaforma di gioco.



6. Autorizzazioni all'esercizio del gioco

A seguito dell'esito positivo della verifica tecnico funzionale, di cui al paragrafo 5.3, AAMS rilascia le autorizzazioni, cui sono allegati le istruzioni operative ed ogni strumento idoneo a garantire il colloquio con il sistema centralizzato di AAMS.

7. Determinazione dell'imposta

La base imponibile sulla quale si determina l'imposta, da versare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica dell' 8 marzo 2002, n. 66, è costituita dai diritti di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto, acquistati giornalmente dai titolari di conto di gioco.

L'imposta, nella misura del 3%, è applicata alla base imponibile costituita dai diritti di partecipazione contabilizzati da sistema centralizzato di AAMS:

- per i flussi in modalità 1, al momento dell'accettazione del messaggio di acquisto del diritto di partecipazione da parte del suddetto sistema, con l'attribuzione del relativo codice di convalida;
- per i flussi in modalità 2, al momento dell'accettazione del messaggio di convalida della sessione da parte del suddetto sistema.

Il concessionario obbligato al versamento dell'imposta è quello indicato nel campo "concessionario trasmittente" (campo 1 dell'header) del protocollo di comunicazione.

Nell'area riservata del sito www.aams.it, AAMS rende disponibili i prospetti che riportano il numero complessivo di diritti di partecipazione contabilizzati giornalmente, la base imponibile e la relativa imposta.

I codici tributo da utilizzare per eseguire il versamento sono indicati nel medesimo sito www.aams.it.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giorgio TINO

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO DELLA PIATTAFORMA DI GIOCO

Premessa

Il documento di progetto della piattaforma di gioco deve tener conto di quanto previsto all'articolo 3 del **decreto**.

La struttura del documento di progetto della piattaforma di gioco deve seguire lo schema di seguito riportato.

Descrizione dell'architettura e della struttura.

Il paragrafo deve descrivere, precisando se si tratti di una piattaforma dedicata o condivisa con altri concessionari, l'architettura e la struttura dell'ambiente informatico, comprensivo del sistema centrale, dell'eventuale software installato sulla postazione del giocatore, delle reti di accesso e comunicazione, integrato dalle strutture organizzative che abilitano le funzioni alle quali la piattaforma è preposta, indicando:

- a) caratteristiche generali del sistema centrale e relativa architettura;
- b) ubicazione dei vari componenti del sistema;
- c) modalità di interazione tra gli stessi e meccanismi di sicurezza adottati;
- d) architettura prescelta per assicurare il collegamento tra concessionario e FSC e/o titolare di sistema, ove applicabile;
- e) caratteristiche dell'eventuale applicazione di gioco che viene installata sulla postazione del giocatore.

Da un punto di vista funzionale, inoltre, il paragrafo deve descrivere:

- a) modalità di autenticazione e di geolocalizzazione⁴ basate anche sul riconoscimento dell'indirizzo IP;
- b) gestione dei conti di gioco;
- c) gestione dei malfunzionamenti e delle disconnessioni dell'applicazione di gioco dal sistema centrale;
- d) colloquio in tempo reale tra il sistema del concessionario e l'applicazione di gioco;
- e) colloquio in tempo reale tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato di AAMS;
- f) gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;
- g) vendita al giocatore del diritto di partecipazione ed aggiornamento del conto di gioco;
- h) pagamento delle vincite/rimborsi ed aggiornamento del conto di gioco;
- i) sistema di compensazione adottato per la gestione dei flussi finanziari tra i concessionari aderenti al circuito;
- j) assistenza e informazione al giocatore, nonché offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, il paragrafo deve descrivere le caratteristiche del collegamento tra concessionario e titolare di sistema ed illustrare come la piattaforma stessa garantisca le modalità di colloquio tra concessionario e titolare di sistema con riferimento alla convalida della giocata, secondo quanto di seguito riportato:

- descrizione della transazione di autorizzazione della giocata da parte del titolare di sistema;
- descrizione delle modalità di convalida della giocata da parte del concessionario comprensiva dell'attribuzione da parte di AAMS del codice univoco della giocata e relativo invio al titolare di sistema;
- descrizione delle modalità adottate per la comunicazione delle vincite/rimborsi da parte del concessionario e relativo invio al titolare di sistema.

Nel caso di giochi offerti tramite circuito di gioco, il paragrafo deve descrivere come la piattaforma garantisca il flusso delle informazioni secondo le seguenti modalità:

- il concessionario che propone il torneo apre la sessione e comunica agli altri concessionari aderenti al circuito l'identificativo assegnato alla sessione dal sistema centralizzato di AAMS;
- ciascun concessionario trasmette ad AAMS i diritti acquistati dai propri clienti, indicando, tra l'altro, il codice identificativo della sessione ricevuto dal concessionario proponente.

Il paragrafo deve descrivere le misure tecniche adottate per la geolocalizzazione degli indirizzi IP dei singoli consumatori al fine di impedire che i medesimi, ove operanti sul territorio italiano, accedano a siti internet gestiti dal concessionario al di fuori dei limiti allo stesso concessi in virtù dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati da AAMS.

⁴ **Modalità di geolocalizzazione:** sistemi informatici di rilevamento che, attraverso il confronto dell'indirizzo IP del soggetto richiedente l'accesso con gli indirizzi IP archiviati in banche dati continuamente aggiornate, consentono l'individuazione della provenienza geografica dei tentativi di accesso ad un determinato sito internet.

Il paragrafo deve descrivere le modalità adottate per analizzare eventuali comportamenti fraudolenti o elusivi dei giocatori e le misure utilizzate per il contrasto di tali fenomeni.

Requisiti

La documentazione presentata dal concessionario deve illustrare come vengono rispettati i requisiti di seguito riportati, per ciascuno dei quali dovranno essere indicate le misure per la prevenzione del verificarsi di eventi indesiderati, per la individuazione tempestiva degli stessi e per la reazione, cioè le azioni da intraprendere al verificarsi di eventi indesiderati e che permettono il ripristino / recupero del danno conseguente agli stessi.

Correttezza

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate dalla piattaforma al fine di impedire il verificarsi di errori accidentali.

Integrità

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate per :

- evitare l'alterazione o corruzione dei dati, vale a dire per impedire che i dati siano esposti a maliziose o accidentali alterazioni o distruzioni;
- garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni e delle elaborazioni che insistono su di esse, impedendo l'elaborazione e la modifica delle informazioni da parte di soggetti non autorizzati;
- garantire l'integrità dei dati, rilevando eventuali modifiche apportate durante la trasmissione, sia per cause accidentali che per cause intenzionali da parte di soggetti non autorizzati.

Si intende come parte integrante della descrizione, l'indicazione degli eventuali componenti software che il concessionario richiede all'utente di installare sulla propria postazione, che non devono introdurre codice malevolo e garantire l'esclusiva connessione al sito del concessionario.

Affidabilità

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate dalla piattaforma al fine di essere rispondente al comportamento previsto e percepito dall'utente, garantendone l'accesso in qualunque condizione prevedibile.

Sicurezza

Il paragrafo deve descrivere:

- le misure adottate al fine di proteggere l'utente da rischi in qualunque modo connessi all'uso della piattaforma stessa, inclusi i rischi morali e sociali del gioco;

- le soluzioni adottate al fine di proteggere le reti da minacce, e per mantenere la sicurezza dei sistemi e delle applicazioni che le utilizzano, incluse le informazioni che vi transitano.
- le misure adottate per garantire l'autenticazione dell'utente verso la piattaforma stessa;
- le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza degli accessi.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, devono, inoltre, essere dettagliate le modalità adottate per:

- l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco ed il sistema del concessionario;
- la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i due sistemi;
- il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione telematica tra il sistema del concessionario e quello del titolare di sistema;
- il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici o telefonici utilizzati dai giocatori per la partecipazione al gioco.

Trasparenza

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate dalla piattaforma al fine di renderla nota o conoscibile, lineare e prevedibile per l'utente.

Riservatezza

Il paragrafo deve descrivere:

- le misure adottate dalla piattaforma al fine di impedire l'intercettazione e l'accesso ai dati da parte di utenti / soggetti non autorizzati nonché la loro diffusione agli stessi;
- le misure adottate per impedire accessi non autorizzati alle informazioni relative alle sessioni di gioco, conti di gioco ed ogni altra informazione relativa ai giocatori, anche da parte di personale appartenente all'organizzazione del concessionario o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

Correttezza e tempestività del pagamento delle vincite

Nel paragrafo, deve essere evidenziato come la piattaforma garantisca la correttezza di determinazione e attribuzione delle vincite ai giocatori e la tempestività del pagamento delle medesime, attraverso l'accredito sul conto di gioco del giocatore.

Memorizzazione e tracciatura dei dati

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate per memorizzare e tracciare, per un periodo minimo di cinque anni, i dati relativi a tutti gli eventi rilevanti, quali gli accessi, le operazioni di gestione del conto di gioco e lo svolgimento delle sessioni di gioco.



Tutela del giocatore

Il paragrafo deve descrivere i meccanismi messi a disposizione dei giocatori per promuovere i comportamenti responsabili di gioco, nonché quelli adottati per vigilarne l'adozione e per impedire il gioco ai minori.

Norme antiriciclaggio

Il paragrafo deve descrivere le misure adottate in osservanza delle disposizioni introdotte in materia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Azione di vigilanza e controllo da parte di AAMS

Il paragrafo deve descrivere il sistema di accesso remoto reso disponibile ad AAMS ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del **decreto**, ai fini dell'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

Continuità del servizio

Il paragrafo deve descrivere le misure di affidabilità e ridondanza dei sistemi e componenti, illustrandone l'adeguatezza ai fini della continuità del servizio, nonché le procedure di sviluppo e di manutenzione adottate, evidenziandone le caratteristiche di qualità.

Protocollo di comunicazione

Il paragrafo deve descrivere:

- le modalità di colloquio con il sistema centralizzato di AAMS, con particolare riferimento alle azioni intraprese nei casi di segnalazione di errore da parte di AAMS ;
- le modalità prescelte dal concessionario per comunicare al giocatore il codice univoco di convalida del diritto di partecipazione, durante la sessione di gioco, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del **decreto**;
- il termine massimo entro il quale viene comunicata la lista dei vincitori.

Ulteriori adempimenti



Il paragrafo deve descrivere le stampe rese disponibili dal sito internet del concessionario, che devono evidenziare i dati previsti dal decreto 21 marzo 2006 (codice di concessione del concessionario stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore; per le stampe prodotte a titolo di pro-memoria, i dati relativi al diritto di partecipazione ed il codice univoco ad esso assegnato dal sistema centralizzato di AAMS, ecc.).

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO DEL GIOCO

Premessa

Il documento di progetto del gioco deve tener conto di quanto previsto all'articolo 14 del **decreto**.

La struttura del documento di progetto del gioco dovrà seguire lo schema di seguito riportato.

Elementi del progetto di gioco

Il paragrafo deve evidenziare in maniera esplicita come il risultato del gioco dipenda dall'abilità del giocatore. In particolare dovranno essere esplicitate le azioni che il giocatore può intraprendere per influenzare l'esito del gioco stesso, quali abilità cognitivo/strategiche o competenze specifiche il giocatore deve possedere al fine di raggiungere i traguardi previsti.

Il paragrafo deve descrivere, inoltre, i meccanismi di distribuzione dei premi in funzione del risultato del gioco.

Denominazione del gioco d'abilità

Il concessionario stabilisce la denominazione del gioco di abilità che sarà successivamente adottata al fine di identificare il gioco nel provvedimento di autorizzazione.

Tale denominazione deve essere diversa da quella relativa a giochi precedentemente indetti dal concessionario stesso, ad eccezione dei casi in cui l'unica differenza sia rappresentata da una diversa versione del software, e deve rispettare la normativa in vigore riguardante i diritti d'autore ed i marchi.

Quota della raccolta destinata a monte premi

Il gioco di abilità può essere proposto in più varianti o formule, corrispondenti a differenti:

- importi del diritto di partecipazione,
- quote della raccolta destinata a montepremi che deve essere obbligatoriamente non inferiore all' 80%;
- regole di determinazione ed assegnazione delle vincite.

Il paragrafo deve descrivere:

- quota della raccolta destinata a montepremi;
- somma minima garantita eventualmente destinata a montepremi;
- eventuali Jackpot.

Formula di gioco, diritto di partecipazione e determinazione delle vincite

Il concessionario deve specificare e descrivere ciascuna formula di gioco che intende adottare, separatamente per i tornei ed i solitari, evidenziando le regole di partecipazione al gioco, nonché le modalità di determinazione e di assegnazione delle vincite. La descrizione, in particolare, deve contenere:

- nel caso di torneo
 - se il torneo prevede un numero predefinito di partecipanti o meno, dettagliandone le modalità di svolgimento;
 - se è prevista la possibilità di riacquisto del diritto di partecipazione da parte dello stesso giocatore nel rispetto del limite per l'importo complessivo dei diritti acquistati dallo stesso giocatore di 100€
 - l'organizzazione delle singole partite nelle quali è eventualmente articolato il torneo, ovvero se si tratta di un torneo ad eliminazione diretta attraverso successivi confronti tra gruppi di due o più giocatori;
- nel caso di tornei nei quali il gioco prevede più fasi/turni alle quali sono ammessi i giocatori che superano le fasi precedenti:
 - le modalità di ingresso alle varie fasi;
 - se è prevista l'uscita dal gioco con riscossione della vincita anche nelle fasi intermedie;
- nel caso di solitario, la descrizione dei modelli adottati per individuare i traguardi prescelti dal concessionario per l'assegnazione delle vincite.

Ciascuna formula di gioco è corredata dagli elementi quantitativi che la caratterizzano, definiti tramite valori puntuali oppure, alternativamente, tramite intervalli di valori, nel cui ambito il concessionario potrà di volta in volta (anche di sessione in sessione) assegnare un valore specifico da indicare, in ogni caso, sul proprio sito, nel palinsesto relativo all'offerta di gioco.

Tali elementi quantitativi sono, a titolo indicativo e non esaustivo:

- il prezzo del diritto di partecipazione;
- la possibilità di rebuy⁵ o di add-on⁶ del diritto di partecipazione;

⁵ Per possibilità di rebuy si intende la facoltà di acquistare più volte il diritto di partecipazione durante la sessione di gioco.

- le aliquote che individuano il montepremi;
- il numero dei partecipanti eventualmente previsti.

Meccanismo di gioco

Il paragrafo deve descrivere in dettaglio le regole del gioco, incluse le opzioni possibili riguardanti eventuali limiti delle puntate.

Gli elementi della descrizione possono essere schematizzati a titolo d'esempio, nei seguenti termini:

- la descrizione della situazione iniziale;
- le singole fasi del gioco (se il gioco è suddiviso in fasi);
- le opzioni che in ciascuna fase sono disponibili al giocatore, in relazione a ciascuna delle situazioni alternative che possono verificarsi;
- le regole con le quali sono determinati i risultati conseguenti a ciascuna azione / decisione possibile del giocatore;
- gli eventuali tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore;
- certificazioni relative agli algoritmi di generazione di numeri casuali utilizzati dal programma di gioco.

Livelli di abilità

Il paragrafo deve descrivere le logiche di attribuzione del giocatore ai vari livelli di abilità e di passaggio da un livello ad un altro.

Con riferimento ai solitari, laddove ammessi e previsti, il concessionario deve descrivere, anche in combinazione con la definizione di livelli di abilità, i criteri attraverso i quali sono stabiliti e modificati i traguardi in corrispondenza dei quali sono assegnate le vincite, anche in modo da assicurare la convergenza del montepremi rispetto all'aliquota percentuale per esso prestabilita dal concessionario stesso.

Informazioni relative alle sessioni di gioco svolte dal giocatore

Il concessionario descrive dettagliatamente le informazioni disponibili al giocatore, relative all'attività di gioco svolta, nonché le modalità utilizzate per l'accesso al gioco.

⁶ Nel caso di add-on è possibile acquistare, oltre al diritto di partecipazione, anche porzioni di esso, nella stessa sessione di gioco.

Gestione dei malfunzionamenti

Il paragrafo deve descrivere le modalità e le procedure con le quali sono affrontati, gestiti e risolti tutti i possibili malfunzionamenti, riguardanti i collegamenti ed i sistemi, qualora siano necessarie specifiche azioni relative al gioco per il quale si richiede l'autorizzazione, non comprese in quelle già descritte nel progetto della piattaforma.

Allegati

Grafica adottata

Al progetto di gioco deve essere allegata la riproduzione della grafica adottata dall'applicazione di gioco

Simulazione del gioco di abilità

Il **decreto** prevede che al progetto di gioco sia allegata la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico.

Informazioni al giocatore

Al progetto di gioco e per ciascuna formula prevista, deve essere allegato un documento che indica le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo, nonché le informazioni messe a disposizione del giocatore relative a:

- quota della raccolta destinata al montepremi;
- importi del diritto di partecipazione;
- regole di determinazione e assegnazione delle vincite;
- istruzioni per la partecipazione al gioco;
- regole di svolgimento del gioco;
- orari di apertura e chiusura del gioco;
- modalità di pagamento delle vincite;
- requisiti minimi richiesti per la postazione del giocatore;
- quanto altro necessario alla completa informazione del giocatore;